

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1320 del 04/05/2016
Oggetto	AUA - DITTA MIGROSS SpA NEL COMUNE DI BONDENO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1343 del 04/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7934/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “MIGR OSS S.p.A.” con sede legale nel Comune di Bussolengo (VR), via Vassanelli n. 21/23 ed attività nel Comune di Bondeno, località Ponte Rondoni, via Virgiliana - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Bondeno n. 4631 del 18.02.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività commerciale.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.02.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno, assunta al P.G. di ARPAE il 26.02.2016 con il n. 1743, presentata dalla società “MIGROSS S.p.A.”, nella persona di Luigi Mion in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bussolengo (VR), via Vassanelli n. 21/23 ed attività nel Comune di Bondeno, località Ponte Rondoni, via Virgiliana, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’esercizio commerciale di media struttura effettuerà la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla società “MIGROSS S.p.A.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue in acque superficiali e nulla osta acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo

del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95;
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto della comunicazione inviata dalla società Migross S.p.A. ad ARPAE via e-mail in data 13.04.2016 nella quale si dichiara che le acque meteoriche che saranno scaricate deriveranno esclusivamente dai pluviali della copertura dell'edificio e dal piazzale ad uso parcheggio;
- Visto il Parere della società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 122196 del 23.10.2015 allegata alla suddetta istanza, col quale si comunica che al momento non è possibile allacciare la nuova area alla fognatura pubblica;
- Preso atto del Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 5492 del 09.04.2015 allegato alla suddetta istanza, alla realizzazione delle opere proposte dalla società MIGROSS S.p.A.;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Bondeno, espresso con nota prot. n. 11598/2016, trasmesso ad ARPAE Ferrara dal S.U.A.P. di Bondeno con nota datata 27.04.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 4192 del 02.05.2016), con la quale è stata allegata la concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara n. 400564 del 04.05.2015 prot. n. 6882, contenente le seguenti prescrizioni:

- per la tubazione di scarico delle acque meteoriche:

- ★ nella fascia di terreno a lato del canale, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta dallo schiacciamento, al fine di consentire il sovrastante passaggio di mezzi consorziali. In ogni caso, detta tubazione dovrà sostenere senza pregiudizio carichi pesanti. La parte finale della tubazione che si immette nel canale dovrà essere rifilata seguendo il profilo della scarpata;
- ★ il pozzetto interrato dovrà essere ubicato alla distanza riportata negli elaborati grafici inoltrati al Consorzio, nel rispetto della distanza minima di metri 4,00 stabilita dal vigente regolamento in materia di concessioni;
- ★ al termine della tubazione stessa, dovrà essere realizzato un rivestimento a protezione della stabilità della sponda, dal ciglio fino all'unghia del canale (fondo), per uno sviluppo minimo di 100 cm sia a monte che a valle. Tale presidio dovrà essere realizzato in cemento armato gettato in opera o in alternativa,

mediante posa a secco di sasso trachitico (pezzatura 20-30kg) a formazione di un bauletto dello spessore medio di 60 cm. Non sarà consentito in ogni caso l'utilizzo di elementi di canaletta prefabbricata. Per la scelta della tipologia di rivestimento più idonea, la ditta dovrà prendere preventivi contatti con i tecnici consorziali della Sede Operativa del Torniano;

- ★ dall'inizio dei lavori dovrà esser data preventiva comunicazione all'ufficio periferico consorziale, in modo che durante l'esclusione degli stessi possano essere effettuati i dovuti controlli;
- ★ I lavori dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle pertinenze demaniali, degli elaborati progettuali inoltrati e delle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- ★ Il personale tecnico del Consorzio avrà sempre libero accesso al cantiere di lavoro ed autorità decisionale nel merito della salvaguardia delle opere di bonifica. E' facoltà di questo Consorzio, a tutela dei propri fini istituzionali, ordinare in qualsiasi momento la sospensione dei lavori, per riprenderli quando ve ne siano le condizioni. Per detta eventuale sospensione dei lavori, non potrà essere riconosciuto risarcimento alcuno;
- ★ La posa o la realizzazione di qualsiasi altra opera (interrata o fuori terra), nella fascia di terreno della larghezza di 10 mt dal limite di pertinenza demaniale o la realizzazione di opere non conformi alla documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio costituiscono di fatto variante da sottoporre ad un nuovo procedimento autorizzativo consorziale;
- ★ Al termine dei lavori, la ditta Migross S.p.A. dovrà provvedere alla sistemazione delle pertinenze demaniali interessate dall'intervento, secondo le indicazioni fornite dal personale tecnico consorziale;
- per la tubazione di scarico delle acque nere:
- ★ Nella fascia di terreno a lato del canale, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta dallo schiacciamento, al fine di consentire il sovrastante passaggio di mezzi consorziali. In ogni caso, detta tubazione dovrà sostenere senza pregiudizio carichi pesanti. La parte finale della tubazione che si immette nel canale dovrà essere rifilata seguendo il profilo della scarpata;
- ★ Il pozzetto interrato dovrà essere ubicato alla distanza riportata negli elaborati grafici inoltrati al Consorzio, nel rispetto della distanza minima di metri 4.00 stabilita dal vigente regolamento in materia di concessioni;

- ★ al termine della tubazione stessa, dovrà essere realizzato un rivestimento a protezione della stabilità della sponda, dal ciglio fino all'unghia del canale (fondo), per uno sviluppo minimo di 100 cm sia a monte che a valle. Tale presidio dovrà essere realizzato in cemento armato gettato in opera o in alternativa, mediante posa a secco di sasso trachitico (pezzatura 20-30 kg) a formazione di un bauletto dello spessore medio di 60 cm. Non sarà consentito in ogni caso l'utilizzo di elementi di canaletta prefabbricata. Per la scelta della tipologia di rivestimento più idonea, la ditta dovrà prendere preventivi contatti con i tecnici consorziali della Sede Operativa del Torniano;
- ★ dall'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione all'ufficio periferico consorziale, in modo che durante l'esclusione degli stessi possano essere effettuati i dovuti controlli;
- ★ I lavori dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle pertinenze demaniali, degli elaborati progettuali inoltrati e delle prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;;
- ★ Il personale tecnico del Consorzio avrà sempre libero accesso al cantiere di lavoro ed autorità decisionale nel merito della salvaguardia delle opere di bonifica. E' facoltà di questo Consorzio, a tutela dei propri fini istituzionali, ordinare in qualsiasi momento la sospensione dei lavori, per riprenderli quando ve ne siano le condizioni. Per detta eventuale sospensione dei lavori, non potrà essere riconosciuto risarcimento alcuno;
- ★ La posa o la realizzazione di qualsiasi altra opera (interrata o fuori terra), nella fascia di terreno della larghezza di 10 mt dal limite di pertinenza demaniale o la realizzazione di opere non conformi alla documentazione progettuale inoltrata a questo Consorzio costituiscono di fatto variante da sottoporre ad un nuovo procedimento autorizzativo consorziale;
- ★ Al termine dei lavori, la ditta Migross S.p.A. dovrà provvedere alla sistemazione delle pertinenze demaniali interessate dall'intervento, secondo le indicazioni fornite dal personale tecnico consorziale;
- Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera "A" indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" , derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e di un piazzale utilizzato come parcheggio, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto ma dovrà rispettare le prescrizioni ai fini idraulici del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno alla Società "MIGROSS S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bussolengo (VR), via Vassanelli n. 21/23 ed attività nel Comune di Bondeno, località Ponte Rondoni, via Virgiliana, codice fiscale e P.IVA 00858310238 per l'esercizio dell'attività commerciale.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue domestiche nel cavo Bondesano autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – RF.
2. La ditta "MIGROSS S.p.A." deve rispettare tutte le disposizioni, contenute nella concessione n. 400564 rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
3. La realizzazione dell'impianto di depurazione dovrà essere conforme a quanto indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – RF.

Si precisa inoltre che:

- il presente titolo abilitativo è rilasciato facendo salvi i diritti e gli interessi di terzi, verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di Bondeno da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione essere cagionato da tale titolo.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed apparati al fine di ridurre l'insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
2. L'attività, oltre alla fase di carico-scarico dei materiali, dovrà essere effettuata nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00).
3. L'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della medesima.

Si precisa inoltre che:

- il presente titolo abilitativo è rilasciato facendo salvi i diritti e gli interessi di terzi, verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di Bondeno da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione essere cagionato da tale titolo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.